

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO
SAGGI

SCRIPTA EXTRAVAGANTIA
STUDI IN RICORDO
DI
FERDINANDO ZUCCOTTI

A cura di Iole Fagnoli



— Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto —

ISBN 978-88-5513-130-8 - ISSN 2499-6491 - <https://doi.org/10.7359/1247-2024-studi-zuccotti>

Copyright 2024

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: www.lededizioni.com

I diritti di riproduzione, memorizzazione e archiviazione elettronica, pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche, i supporti digitali e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano
e-mail autorizzazioni@clearedi.org - sito web www.clearedi.org

I costi di pubblicazione di questo volume sono stati sostenuti da:

Romanistisches Institut Universität Bern

Fondi di dotazione

Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto - Università degli Studi di Milano

Fondi di ricerca Saverio Masuelli

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Torino

Gianfranco Mozzali

Claudio Felisari

Elena Babanicas

Flora Maria Piccinini

Donatella e Guia Busdraghi

Stampa: Litogi

Sommario

<i>Iole Fagnoli</i> Ferdinando Zuccotti o della stravaganza del diritto	11
<i>Saverio Masuelli (a cura di)</i> Pubblicazioni di Ferdinando Zuccotti	25
<i>Francesco Arcaria</i> Il <i>praetor</i> nel terzo libro del <i>De omnibus tribunalibus</i> di Ulpiano	33
<i>Pierfrancesco Arces</i> L'archetipo delle <i>Istituzioni</i> di Gaio è dunque solo vana immaginazione?	49
<i>Stefano Barbati</i> La ' <i>vetus atque usitata exceptio</i> ' – ' <i>cuius pecuniae dies fuisset</i> ' – di Cic. <i>De orat.</i> 1.168: un rimedio a disposizione dell'attore per evitare la <i>pluris petitio tempore</i> nel processo <i>per legis actiones</i>	67
<i>Mariagrazia Bianchini</i> A proposito di <i>manumissio a non domino</i>	101
<i>Maria Luisa Biccari</i> Minime riflessioni sulla servitù a margine di alcuni testi plauziani	109
<i>Pierangelo Buongiorno</i> Aspetti della repressione del falso a Roma tra tarda repubblica e primo principato	123
<i>Piera Capone</i> Profili della conflittualità fra vicini in una <i>controversia</i> di Seneca il Vecchio	145
<i>Valeria Carro</i> Gli usi civici tra passato e presente: un patrimonio di valori antichi	167

<i>Cosimo Cascione</i> Pretori nelle XII Tavole?	185
<i>Luca Castellani</i> Diritto commerciale uniforme e circolazione dei modelli giuridici: realtà e sfide	191
<i>Luca Ceglia</i> L'interpretazione di D. 18.1.65 (Iavol. 11 epist.): un'ipotesi di censura sabiniana	201
<i>Giovanna Coppola Bisazza</i> La funzione attribuita alla cultura umanistica e tecnica tra Teodosio II e Giustiniano	233
<i>Martino Emanuele Cozzi</i> «Una tesi un poco eterodossa». L'usucapione nel pensiero di Ferdinando Zuccotti	249
<i>Salvatore Antonio Cristaldi</i> <i>Manumissio</i> del minore di trent'anni e acquisto della condizione di <i>servus Caesaris</i>	265
<i>Matteo De Bernardi</i> Sulle lezioni del prof. Franco Pastori alla Statale di Milano	281
<i>Elio Dovero</i> Il <i>furor</i> eversivo degli eutichiani e il rimedio normativo	297
<i>Francesco Fasolino</i> Il diritto in funzione dell'uomo: riflessioni minime sullo studio della storia del diritto	317
<i>Riccardo Fercia</i> Trebazio e il comodato di <i>pondera iniqua</i>	323
<i>Monica Ferrari</i> Una famiglia ai margini dell'Impero: diritto e vita quotidiana nei Papiri Eufratensi	343
<i>Thomas Finkenauer</i> <i>Religio iudicis vel praetoris</i>	363
<i>Lorenzo Franchini</i> Caratteri e metodi della prima giurisprudenza laica: sintesi e pensieri sparsi	393

<i>Aleksander Grebieniow</i> Tracce di patti successori nell'editto di Giustiniano 'De Armeniorum successione' del 535	425
<i>Giovanni Gulina</i> Un istituto sopravvissuto a se stesso. Riflessioni sulla <i>noxae deditio</i>	441
<i>Francesca Lamberti</i> <i>Isenatus consulta</i> Persiciano, Claudiano e Calvisiano in tema di matrimoni tra "anziani"	469
<i>Paola Lambrini</i> La proprietà delle terre nell'arcaico ordinamento romano alla luce di Dionigi di Alicarnasso	493
<i>Francesco Lucrezi</i> Repressione criminale e «categorie sistematiche». Ricordo di Ferdinando Zuccotti	505
<i>Carla Masi Doria</i> Cornelia, madre o tribù?	511
<i>Saverio Masuelli</i> Ricerche in tema di <i>cautio fructuaria</i>	517
<i>Valerio Massimo Minale</i> Il cavallo nell' <i>Ekloge</i> isaurica	533
<i>Carlo Pelloso</i> Sul significato di <i>quirites</i> e sulle formule ' <i>populus Romanus quiritium</i> ' e ' <i>populus Romanus quirites</i> '	539
<i>Carmela Pennacchio</i> Follia e matrimonio: maneggiare con cura. ' <i>Quid enim tam humanum est, quam ut fortuitis casibus mulieris maritum vel uxorem viri participem esse?</i> '	557
<i>Ivano Pontoriero</i> Pena convenzionale e interessi nella tradizione romanistica	577
<i>Francesca Pulitanò</i> Ferdinando Zuccotti e il dibattito attuale sull' <i>agere per sponsonem</i>	603

<i>Francesca Reduzzi Merola</i> Una controversia di Seneca il Vecchio e i divieti matrimoniali tra ingenuae e liberti	623
<i>Giunio Rizzelli</i> Ferdinando e <i>La paelex</i> . Un ricordo	627
<i>Antonio Saccoccio</i> <i>Periculum evictionis</i> nel diritto romano	635
<i>Maria Virginia Sanna</i> Ancora sul <i>partus ancillae</i>	665
<i>Roberto Scevola</i> Sulla configurazione del <i>crimen ambitus</i> fino all'età sillana: la centralità della <i>lex Cornelia Baebia</i> (181 a.C.)	679
<i>Raffaella Siracusa</i> La nozione di <i>universitas</i> in una prospettiva storico-comparatistica	705
<i>Mario Varvaro</i> Vat. Fr. 92, l' <i>indefensio</i> e la natura restitutoria degli interdetti <i>Quem fundum</i> e <i>Quem usum fructum</i>	725
<i>Gloria Viarengo</i> Giustizia familiare e giustizia pubblica a Roma: un tentativo di sintesi alla luce delle ricerche più recenti	743
<i>Silvia Viaro</i> ' <i>Si volet, suo vivito</i> '. Considerazioni sulla condizione dell' <i>'addictus</i> ' nelle XII Tavole	767
<i>Andreas Wacke</i> Jesus Christus als Angeklagter vor Pontius Pilatus in der Historienmalerei	811
<i>Adolfo Wegmann Stockebrand</i> Rilievi minimi su <i>re contrahere</i> e <i>credere</i> nelle <i>res cottidianae</i>	831
<i>Lorenzo Lanti - Manfredi Zanin (a cura di)</i> Indice delle fonti	853

Carlo Pelloso

Università degli Studi di Verona

Sul significato di *quirites* e sulle formule '*populus Romanus quiritium*' e '*populus Romanus quirites*'

«... il pericolo sembra consistere nel fatto che nella memoria semantica che ogni termine, altresì giuridico, reca del suo passato, e magari persino nei retaggi che lo stesso regime dell'istituto da esso indicato per taluni versi conserva, siano presenti elementi che hanno riguardato esperienze istituzionali diverse e ormai concluse, senza aver potuto per nulla influenzare, ormai ridotti appunto a fossili senza più importanza vitale, la effettiva storia dell'ordinamento romano più antico» (F. ZUCCOTTI, *I glittodonti del diritto romano*, in *RDR*, 3, 2003, p. 33)

1. Introduzione – 2. *Quirites*, cioè *bastati*? – 3. *Quirites*, cioè *cives*? – 4. *Quirites*, cioè *omnes*? – 5. *Quirites* e la *curia* pre-romana – 6. *Quirites*, cioè *Romani*? – 7. *Populus Romanus quiritium* – 8. *Populus Romanus quirites* – 9. Qualche nota conclusiva “semiseria”.

1. Negli ultimi decenni, numerosi studi hanno tentato di decodificare il segno *quirites* da diverse prospettive: approcci linguistici, storici e – infine – anche giuridici sono stati sposati – insieme oppure singolarmente – alla ricerca, soprattutto nel contesto politico¹, del senso più esatto di tale misterioso sostantivo².

¹) Cfr. per lo *status quaestionis*, C. PELLOSO, *Ricerche sulle assemblee quiritarie*, Napoli, 2018, p. VII-406; cfr., inoltre, le recenti e suggestive ipotesi formulate da A. FRANCIOSI, *Lo ius dei Quirites e il Cabiro 'dimenticato'*, in *TSDP*, 14, 2021, p. 1 ss. In particolare, sull'uso del sostantivo *quirites* in contesti non romani, si veda P. SCHUBERT, *Quirites, mais non Romains?*, in “*Nomen Latinum*”: *Mélanges de langue, de littérature et de civilisation latines offerts au professeur A. Schneider à l'occasion de son départ à la retraite*, Gèneve, 1997, p. 121 ss.; per il contesto romano, cfr. J. PERRET, *Cives ou Quirites*, in *Hommage à la mémoire de P. Wuilleumier*, Paris, 1980, p. 269 ss.

²) Cfr., inoltre, R.E.A. PALMER, *The Archaic Community of the Romans*, Cambridge, 1970, p. 158, secondo cui la differenza saliente tra *populus romanus* e *quirites* è che il primo è un corpo collettivo e i secondi sono individui; *contra* cfr. E. DICKEY, *Latin form of Address. from Plautus to Apuleius*, Oxford-New York, 2002, p. 206.

Prima di considerare, all'interno delle più antiche istituzioni giuridiche romane, il ruolo svolto dai *quirites* (sostantivo attestato dalle fonti latine quasi esclusivamente al plurale, e per sottolineare la molteplicità degli elementi che componevano il popolo romano)³, è necessario rispondere a una serie di domande preliminari: chi sono i *quirites*? Quale realtà giuridica e sociale suggerisce il cosiddetto "diritto dei *quirites*"? Se guardiamo ai primi scrittori di lingua latina, le cui opere mostrano qualche ambizione storica e linguistica, non possiamo che constatare la indiscussa convinzione di tutta la sovrapposizione tra Romani e *quirites*, pur la tesi etnonimica basandosi su argomenti piuttosto divergenti.

2. Il sostantivo in parola è stato a volte associato alla divinità di *Quirinus* e al *Collis*, cioè al colle Quirinale, a volte alla città sabina di *Cures*, o al termine sabino 'curis', cioè lancia⁴ (che potrebbe addirittura connettersi al *festuca* o *vindicta* utilizzata ritualmente dall'attore e dal convenuto nella *legis actio sacramenti*)⁵.

³) Cfr. Fest. s.v. "*Fossae Quiritium*" (p. 304L); cfr. anche Varro *Ling.* 7.42 e Hor. *Carm.* 2.7.3; Hor. *Epist.* 1.6.7; *Op. Am.* 1.7.29; Ov. *Met.* 14.823; Pers. 5.75; Lucan. 2.86; Iuv. 8.47. Cfr. P. KRETSCHMER, *Lat. Quirites und quiritare*, in *Glotta*, 10, 1920, p. 147 ss., specialmente p. 152; cfr., inoltre, con qualche inesattezza sull'uso del singolare, D. PORTE, "*Un ... mais toujours tous ...*", in *Vita Latina*, 138, 1995, p. 2 ss. In particolare, va rilevato che nel caso di *quirites* l'uso rarissimo del singolare *quiris* è un'eccezione pressoché solo poetica: i quiriti sono un ente collettivo, in cui si valorizza la pluralità degli individui e la condivisione di uno *status* comune e generale. Anche la formula ricavabile da Festo e Varrone (*ille, Ollus Quiris leto datus est*) non si riferiva a un qualsiasi morto, ma ineriva ai soli *funera indictiva*, esequie di un cittadino di rilievo, cui l'intera comunità dei Romani era chiamata a prendere parte, sicché il defunto poteva essere chiamato *quiris* solo perché era il gruppo intero dei *quirites* ad essere implicitamente menzionato (Fest. s.v. "*Fossae Quiritium*" [p. 304L]; cfr. anche Varro *Ling.* 7.42).

⁴) Paul.-Fest. s.v. "*Curis*" (p. 43L): *Curis est Sabine hasta. Unde Romulus Quirinus, quia eam ferebat, est dictus; et Romani a Quirino Quirites dicuntur. Quidam eum dictum putant a Curibus, quae fuit urbs opulentissima Sabinorum. Curitim Iunonem appellabant, quia eandem ferre hastam putabant*; Paul.-Fest. s.v. "*Caelibaris hasta*" (p. 55L): [...] *vel quia matronae Iunonis Curitis in tutela sint, quae ita appellabatur a ferenda hasta, quae lingua Sabinorum curis dicitur*; cfr. Varro *Ling.* 5.51, 5.71; Isid. *Orig.* 9.1.84; Ov. *Fasti* 2.477-478; Serv. *Aen.* 1.292; Macr. *Sat.* 1.9.16; Plut. *Quaest. Rom.* 87; Dion. Hal. 2.48.4.

⁵) Gai. 4.16: *Si in rem agebatur, mobilia quidem et mouentia, quae modo in ius adferri adducere possent, in iure uindicabantur ad hunc modum: qui uindicabat, festucam tenebat; deinde ipsam rem adprehendebat, uelut hominem, et ita dicebat: HVNC EGO HOMINEM EX IVRE QVIRITIVM MEVM ESSE AIO SECVNDVM SVAM CAVSAM; SICVT DIXI, ECCE TIBI, VINDICTAM INPOSVI, et simul homini festucam imponebat. adversarius eadem similiter dicebat et faciebat*; cfr. Gai. 1.32. Sul significato dell'*hasta* cfr. V. SCARANO USSANI, *Il significato simbolico dell'hasta nel III periodo della cultura laziale*, in *Ostraka*, 5, 1996, p. 321 ss. Si vedano, inoltre, le persuasive osservazioni di A.L. PROSDOCIMI, *Forme di lingua e contenuti istituzionali nella Roma delle origini*, 1, Napoli, 2016, p. 273: «la *hasta* è l'arma esclusiva e specifica del *civis* = *quiris*, e ciò indipendentemente dal fatto di essere o non in armi: è una possibilità da non escludere, ma ciò importerebbe che la *curis* '*hasta*' fosse arma unica e insegna del fatto di essere *quiris*: malgrado alcuni

Tali suggestioni sono state condivise da alcuni studiosi contemporanei che hanno elaborato complesse teorie tutte tese a dare credito alla seguente equazione primigenia: *quirites* / *Sabini*⁶. Un'equazione che mostra chiaramente la ferma convinzione del contributo fondamentale dato dai Sabini alla Roma primitiva: il *ius quiritium*, il diritto ancestrale dei Romani, dunque, sarebbe stato fortemente influenzato, se non addirittura determinato, da una delle componenti etniche della città arcaica. Di conseguenza, la stessa fondazione di Roma sarebbe il risultato di una compenetrazione romano-sabina, che le formule arcaiche *populus Romanus quirites*, *populus Romanus quiritesque* e *populus Romanus Quiritium* dovrebbero rispecchiare.

Altri studiosi, non condividendo l'idea di un sinecismo originario e mostrandosi scettici sul presunto legame tra la città di *Cures* e il termine romano *quirites*, finiscono per sostenere la cosiddetta interpretazione etnonimica: i *quirites* diventano i Romani simbolicamente identificati con i cittadini "armati di lancia", ovvero i Latini che sia prendono il nome di Romani dalla loro città (cioè Roma), sia acquisiscono il nome di una "tribù" indipendente da qualsiasi denominazione locale⁷. Dal punto di vista squisitamente giuridico, ne conseguirebbe che solo coloro che erano cittadini e soldati allo stesso tempo avrebbero avuto il potere di dichiarare che il loro "dominio" derivava dal diritto dei conquistatori: i *quirites* sarebbero stati coloro ai quali le terre (soprattutto quelle sottratte al nemico) venivano assegnate tramite una *centuriatio*⁸.

Molte critiche sono state rivolte a questa corrente di pensiero⁹. In primo luogo, eminenti studiosi hanno escluso l'esistenza di qualsiasi correlazione storica e linguistica tra i termini *Cures*, *curis* e *quirites*¹⁰. Di conseguenza, il *ius* dei *quirites*

usi rituali della *hasta* e l'identificazione del 'senso' della *hasta* nella *festuca*, pare un'ipotesi troppo forte, non impossibile ma improbabile».

⁶) E. PAIS, *Storia dei Romani*, 2, Roma, 1913, p. 49; F. RIBEZZO, *Roma delle origini. Sabini e Sabelli*, in *Rivista indo-greco-italica*, 14, 1930, p. 59 ss., soprattutto 62; A. MONIER, *Quirites*, in *Vocabulaire de droit romain*, Paris, 1948, p. 233; G. DEVOTO, *Storia della lingua di Roma*, Bologna, 1991, p. 81; questa opinione è condivisa da: A. ERNOUT, A. MEILLET, *Quiris*, in *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*⁴, Paris, 1959; A. ERNOUT, *Sur quelques noms de dieux sabins*, in *Studies Presented to J. Whatmough*, Gravenhage, 1957, p. 35 ss., in particolare p. 35 nt. 2; *contra*, A.L. PROSDOCIMI, *Forme di lingua*, cit., p. 256 ss., 285 ss.; ID., "Populus Quiritium Quirites I", in *Eutopia*, 4.1, 1995, p. 15 ss.; ID., *Curia, Quirites e il 'sistema di Quirino'* ["Populus Quiritium Quirites II"], in *Ostraka*, 5, 1996, p. 243 ss., in particolare p. 298.

⁷) G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, 1, Firenze, 1953, p. 212 ss.; F. BOZZA, *Ius Quiritium*, in *Studi Senesi*, 44, 1952, p. 1 ss.

⁸) F. BOZZA, *Ius Quiritium*, cit., p. 24 ss., 29 ss.

⁹) Sullo *status quaestionis*, cfr. A. NOCENTINI, *Miti etimologici antichi e moderni intorno a Quirites*, in *Archivio glottologico italiano*, 55, 1970, p. 128 ss.; G. PRUGNI, *Quirites*, in *Athenaeum*, 65, 1987, p. 121 ss., soprattutto p. 127 ss.

¹⁰) Cfr. A.L. PROSDOCIMI, *Forme di lingua*, cit., p. 272: «l'etimologia con *curis* 'hasta' è già di per sé esclusa per *Quirinus* e *Quirites* perché *cur-* non può diventare *quir-*; in più *cur-*, se va con *Iuno*

non avrebbe potuto più essere inteso come lo status di cui godevano i Sabini o i cittadini *optimo iure*, cioè quei Romani che, essendo maschi e soldati, partecipavano sia all'esercito sia alle assemblee politiche godendo del diritto di proprietà. Dal punto di vista religioso – s'è poi avuto modo di puntualizzare – Quirino¹¹ non sarebbe stato un doppione «sabino» del dio Marte, ma un dio *in toto* «romano», a volte mono-funzionale e legato alla “terza funzione” (come l'etrusco *Fufluns* e l'iguvino *Vofiono*), a volte multi-funzionale e quindi sia un dio guerriero che pacifico (tanto da indossare la trabea, bordata di porpora, indumento usato da sacerdoti e da generali, e da impugnare il lituo, bastone sacro con cui Romolo augure aveva interrogato il cielo). In terzo luogo, da un punto di vista giuridico, non andrebbe sottaciuto che la tesi in questione non spiegherebbe affatto come la pretesa di rivendica rituale ‘*esse ex iure quiritium*’, inizialmente limitata ai *fundi*, sia stata poi estesa alle *res nec mancipi* e anche ai beni mobili. Inoltre, se il cittadino-soldato fosse stato l'unico a poter rivendicare la proprietà di beni immobili (e poi di beni mobili), allora sarebbe giocoforza ipotizzare che alle origini anche i *filii familias* (maschi e adulti), in quanto *bastati*, dovessero essere considerati autonomi proprietari almeno di fondi. Tuttavia, ad escludere – come va fatto in nome della logica degli status – la loro «capacità giuridica» in epoca storica, la clausola *meum esse aio ex iure quiritium* risulterebbe del tutto scentrata se non incomprensibile, a meno che non si dimostri un radicale cambiamento nel significato del termine *quirites*¹².

curitis, ha quantità breve [...], per cui non può andare nemmeno con *cūria*»; si veda, inoltre, A. NOCENTINI, *Miti etimologici*, cit., p. 130, 132 s.; G. DEVOTO, *Storia della lingua di Roma*, cit., p. 81.

¹¹) Cfr. G. DUMEZIL, *Jupiter, Mars, Quirinus. Essai sur la conception indo-européenne de la société et sur les origines de Rome*, Paris, 1941, p. 72 ss.; A.L. PROSDOCIMI, *Forme di lingua*, cit., p. 112 ss., 155 ss., 460 ss.; cfr. A. MAGDELAIN, *Quirinus et le droit (spolia opima, ius fetiale, ius Quiritium)*, in *Jus, imperium, auctoritas. Études de droit romain*, Roma, 1990, p. 195 ss., in particolare p. 229 ss. Di questa divinità piuttosto sfuggente – così come è la sua festa, i *Quirinalia*, dei quali si sa solo che era celebrata il 17 febbraio, ricorrenza dell'ascensione al cielo di Romolo durante la quale riti sacri presso il tempio erano celebrati nonché coincidente con le *Feriae stultorum* ossia la festa di quanti avevano dimenticato la curia di appartenenza e, quindi, non avevano preso parte ai *Fornacalia* – molteplici ricostruzioni tra loro discordanti sono state proposte, scorrendosi di una divinità ora legata alla sfera della guerra, ora a quella dell'agricoltura. V'è comunque che il nesso tra Quirino e le curie era un dato non controverso nella cultura romana non solo in ragione dell'appena citato collegamento *Quirinalia-Feriae stultorum*, ma anche perché gli antichi stessi avevano sostenuto sia l'ipotesi per cui i Romani avevano tratto il nome di *quirites* da quello del dio sia quella inversa, per cui erano i *quirites* a dar il nome al dio: cfr. M. ROBINSON, *Festivals, Fools and the «Fasti»: the «Quirinalia» and the «Feriae Stultorum»* (Ovid, «Fast.» II 475-532), in *Aevum Antiquum*, 3, 2003, p. 609 ss.; P. LAJOYE, *Quirinus, un ancien dieu tonnante? Nouvelles hypothèses sur son étymologie et sa nature primitive*, in *Revue de l'Histoire des Religions*, 2, 2010, p. 175 ss.; A. CARANDINI, *La leggenda di Roma, IV, Dalla morte di Tito Tazio alla fine di Romolo*, Milano, 2014, p. 336 ss.; D. BRIQUEL, *Romulus jumeau et roi. Réalités d'une légende*, Paris, 2018, p. 408 ss.

¹²) Gai 1.17, 35, 54, 119, 2.24, 40, 41, 82, 88, 194, 196, 222, 267, 3.46, 80, 167, 4.16, 34, 36, 41, 45, 86, 193; *Tituli ex corpore Ulpiani*, 1.16, 23, 2.4, 11.19, 19.20, 24.7, 11a; Cic. *Mur.* 12.26;

3. Secondo l'opinione attualmente prevalente, il termine *quirites* rappresenta un nome comune legato all'istituzione politico-giuridica della *curia*¹³. Ovviamente, l'adozione di questa visione non esclude la possibilità di credere, allo stesso tempo, alla presenza di alcuni elementi di natura italica penetrati nel substrato culturale della prima Roma: la ricostruzione «non etnica», infatti, intende il sostantivo *curia* come *co-wir-ia*, cioè come composto di *wir*. Il segno linguistico *quirites* andrebbe di conseguenza interpretato come *co-wir-ites*, cioè come sostantivo che indica i membri della *curia*.

Da un punto di vista storico e istituzionale, le opere storiografiche e biografiche attestano il sostantivo *quirites* come antico sinonimo di *cives*¹⁴, a significare i plurimi componenti della comunità di Roma più che l'appartenenza di un singolo individuo alla comunità: *quirites* indicherebbe specificamente, a differenza di *Romani*, il complesso degli uomini di Roma nella loro veste di cittadini, cioè di singoli coinvolti nella vita della città e titolari di diritti civili, ma altresì di singoli legati reciprocamente da vincoli politici di solidarietà e di condivisione (tanto che, come noto, il vocativo '*quirites*' veniva usato dai magistrati all'atto di rivolgersi all'uditorio inteso nel suo complesso, nel contesto comiziale e dagli oratori nei discorsi pubblici)¹⁵. Di conseguenza, Mommsen – a mente della contrapposizione formulaica tra *populus* e *quirites* – pensava a un'antitesi tra *die Gemeinde* e *die einzelnen Bürger*¹⁶. La *civitas* romana, considerata nel suo insieme, sarebbe stata acco-

Verr. II 2.31; *Prob.* 6.31-32; *Frontin. Grom.* 44.8; *Fragmentum. de iudiciis* 1.1.

¹³) Cfr. P. KRETSCHMER, *Lat. Quirites und quiritare*, cit., p. 147 ss.; A.L. PROSDOCIMI, *Curia, Quirites e il 'sistema di Quirino'*, cit., p. 297, 299; A. CARANDINI, *Remo e Romolo. Dai rioni dei Quiriti alla città dei Romani [775/750 - 700/675 d.C.]*, Torino, 2006, p. 144. Si veda, tuttavia, C. KOCH, *Religio. Studien zu Kult und Glauben der Römer*, Nürnberg, 1960, p. 26 (favorevole a un '*non liquet*').

¹⁴) Cfr. *Liv.* 5.41.3, 26.2.11, 43.37.9; *Tac. Ann.* 1.42; *Svet. Caes.* 70.2; *Plut. Caes.* 51; *App. Bell. civ.* 2.13.

¹⁵) Va di sicuro menzionato circa il vincolo solidaristico inter-quiritario, il verbo delocutivo *quiritare* – allusivo del grido *o Quirites!* – che descriveva la richiesta di aiuto rivolta ai propri concittadini in situazione di avversità o pericolo (cfr., con contrapposizione a *iubilare*, quale invocazione non urbana ma rustica, *Varro Ling.* 6.68: *quiritare dicitur is, qui Quiritum fidem clamans inplorat*). Sulla *quiritatio* come eziologicamente connessa alla '*provocatio ad populum*', quale invocazione di aiuto al popolo ed in particolare agli astanti, così da ottenere un '*praesidium populi*' cfr., *ex plurimis*, F. ZUCCOTTI, *Sacramentum Civitatis. Diritto costituzionale e ius sacrum nell'arcaico ordinamento giuridico romano*, Milano, 2016, p. 124.

¹⁶) T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, 3.1³, Leipzig, 1887, p. 4; F. DE VISSCHER, *Autour du ius Quiritium*, in *Festschrift für F. Schulz*, 2, Weimar, 1951, p. 71 ss., e ID., *Ius Quiritium, civitas Romana et nationalité moderne*, in *Studi in onore di U.E. Paoli*, Firenze, 1955, p. 239 ss.; ma v. anche F. DE VISSCHER, *Ex iure Quiritium*, in *Mélanges H. Lévy-Bruhl*, Paris, 1959, p. 317 ss., dove si precisa, rispetto alla prima impostazione del problema che aveva opposto lo *ius quiritium* al diritto dei Latini, che il *ius quiritium*, a differenza della *civitas Romana*, poteva denotare, come *status* soggettivo di cittadinanza, un *quid minoris*. Cfr., sulla stessa linea di pensiero, G. VALDITARA, *Studi sul magister*

stata ai singoli appartenenti all'organizzazione centralizzata delle *curiae* primitive quale una nuova realtà verosimilmente contrapposta al mondo dei Latini¹⁷. Il *ius quiritium*, in altre parole, non sarebbe altro che, in primo luogo, quel diritto di cittadinanza romana (*civitas*) che gli stranieri avrebbero potuto in qualche modo acquisire.

4. Nel Novecento, molti studiosi hanno aderito alla tesi di Mommsen, fondendo nel termine *quirites* un senso istituzionale con alcune sfumature etnonimiche, pur escludendo le origini sabine¹⁸: ciò ha comportato sicuramente una valutazione non sempre adeguata del retroterra politico, religioso e giuridico alla base del sistema quiritario, ossia un'organizzazione artificiale più che una naturale espressione di un'identità etnica.

Ad esempio, l'idea di Mommsen è stata ingegnosamente rielaborata da chi – nell'ambito di una particolare interpretazione del *ius quiritium* e del dio Quirino – ha inteso i *quirites* come *corps civique*¹⁹: sotto la protezione del corpo civico e per mezzo dei rituali di *revindicatio*, ogni proprietario poteva portare in giudizio diritti *ex iure quiritium*, cioè diritti assoluti da rispettare da parte di tutti i membri della comunità e da tutelare grazie alla testimonianza di tutti i membri della comunità. Se la proprietà è un dominio *erga omnes*, e quindi è opponibile a chiunque violi tale diritto²⁰, la pretesa deve essere etichettata come *ex iure quiritium*. Se certo è

populi. Dagli ausiliari militari del rex ai primi magistrati repubblicani, Milano, 1989, p. 154; *contra*, M. KASER, *Das altrömische ius. Studien zur Rechtsvorstellung und Rechtsgeschichte der Römer*, Göttingen, 1949, p. 77, il quale ritiene che le locuzioni *ius quiritium consequi* e *ius quiritium adipisci* siano formule arcaizzanti solo recenti (ancorché sia da notare che tale arcaicità compare solo nella terminologia legislativa relativa all'acquisizione della cittadinanza da parte dei latini).

¹⁷) Cfr., ad esempio, Gai. 1.32a: *Praeterea ex lege Visellia tam maiores quam minores XXX annorum manumissi et Latini facti ius Quiritium adipiscuntur, id est fiunt cives Romani, si Romae inter vigiles sex annis militaverint*. Si vedano, inoltre, Gai 1.35, 3.72-73; *Tituli ex corpore Ulpiani* 3.1-5; *Pauli Sententiae* 4.9.8.

¹⁸) G. GROSSO, *Lezioni di storia del diritto romano*, Torino, 1965, p. 46; P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*, Roma, 1934, p. 63 ss.; E. VOLTERRA, *Istituzioni di diritto romano*, Roma, 1961, p. 29; P. CATALANO, *Linee del sistema sovranazionale romano*, Torino, 1965, p. 89 ss., p. 146 ss.; H. LÉVY-BRUHL, *Recherches sur les actions de la loi*, Paris, 1960, p. 39 ss.; A. GUARINO, *Le origini quiritarie*, Napoli, 1973, p. 171 ss., 179 ss., 182 ss., 199 ss.; M. BRETONE, *Storia del diritto romano*¹⁰, Roma-Bari, 2004, p. 86.

¹⁹) A. MAGDELAIN, *De la royauté et du droit de Romulus à Sabinus*, Roma, 1995, p. 83; ID., *Quirinus et le droit*, cit., p. 229 ss., sulla base di L. MITTEIS, *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletian*, 1, Leipzig, 1908, p. 67 e M. KASER, *Das altrömische ius*, cit., p. 77 ss. Si veda, inoltre, C. GIOFFREDI, *Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane*, Roma, 1955, p. 284 ss.

²⁰) Gai. 1.54: *Ceterum cum apud cives Romanos duplex sit dominium (nam vel in bonis vel ex iure Quiritium vel ex utroque iure cuiusque servus esse intellegitur), ita demum servum in potestate domini esse dicemus, si in bonis eius sit, etiamsi simul ex iure Quiritium eiusdem non sit: Nam qui nudum ius Quiritium in servo habet, is potestatem habere non intellegitur*; Gai. 4.2-3: *In personam actio*

plausibile che qualsiasi pretesa fondata *ex iure quiritium* possa implicare ‘*omnes*’ come convenuti, questo però non dice nulla sulla ipotizzata sovrapposizione di *omnes* con *quirites*; in altre parole, non dice nulla sui tratti di quest’ultimo termine e, quindi, sulla possibilità che i *quirites* si identifichino con il corpo civico nella sua totalità. E in effetti, con una varietà di buoni argomenti, i *quirites* sono stati circoscritti a un gruppo non esattamente coincidente con ‘tutti i cittadini romani’: sono stati considerati a volte come i membri delle assemblee dei *viri*, cioè insieme non esattamente sovrapponibili all’“esercito centuriato”, a volte come gli anziani dei gruppi nobiliari, a volte come i cittadini romani, anche se visti alla luce di determinate funzioni e compiti²¹.

5. Recentemente, l’idea del legame esistente tra *quirites* e *curia* è stata sottoposta a un attento e innovativo esame da parte di un grande linguista italiano. Secondo Prosdocimi, infatti, la tesi che sostiene l’esistenza di un’unica *curia* pre-romana è da preferire a quella che sostiene i *quirites* come membri di organismi pre-civici e pre-urbani chiamati **co-wiriae*. A differenza del sostantivo *civitas* che deriva dal sostantivo *civis*, *curia* non sarebbe un “insieme di *quirites*”, cioè un “insieme di uomini o guerrieri”. I *quirites*, che agiscono quasi come un vero e proprio popolo pur senza riconoscersi in un unico *ethnos*, sarebbero coloro che partecipano a un sistema (pre-romano) concepito come monistico. Se i *quirites* erano, all’inizio, tutti i membri della *curia* e, quindi, se Roma sorge o assorbendo l’intero sistema precedente o duplicandolo, ne consegue che molte delle interpretazioni che danno ai *quirites*, inseriti nella nuova comunità romana, un significato «parziale» dovrebbero essere abbandonate²².

Questa ricostruzione implica una forte frattura tra la *curia* primitiva di epoca romulea e numana e l’organizzazione più recente fondata sulle trenta *curiae*. Inoltre, nega l’esistenza politica e giuridica di Roma almeno fino al VI secolo a.C., quando al *populus Romanus* viene attribuito un valore «totalizzante», come esercito e come popolo, mentre il sostantivo *quirites* rimane un «fossile» formulaico della struttura istituzionale preesistente. A mio avviso, tre principali dubbi sorgono con riguardo a questi aspetti derivativi della tesi in questione.

Primo. È improbabile che la *lex curiata de imperio*, almeno secondo i tratti riscontrabili per l’età repubblicana, risalga all’età regia. Nonostante ciò, se si dà credito a Cicerone e a Dionigi, il popolo, già diviso *curiatim*, esprimeva il proprio *suf-*

est, qua agimus, quotiens litigamus cum aliquo, qui nobis uel ex contractu uel ex delicto obligatus est, id est, cum intendimus DARE FACERE PRAESTARE OPORTERE. 3. In rem actio est, cum aut corporalem rem intendimus nostram esse aut ius aliquid nobis competere.

²¹) Cfr. C. PELLOSO, *Ricerche sulle assemblee quiritarie*, cit., p. 7 ss., 18 ss.

²²) Cfr. A.L. PROSDOCIMI, *Forme di lingua*, cit., p. 256 ss., 264, 271 ss., 276 ss.

*fragium*²³. Ritenere che il popolo così convocato già votasse sarebbe un'ipotesi forse troppo azzardata ed estrema, ma non si può scartare la possibilità di primitivi raduni di *quirites* divisi in unità superindividuali, prima, in occasione della *creatio*, attraverso un preliminare *iussus* popolare (che non è identificabile nella *lex curiata de imperio*, ma equivale a un primo prerequisito di tale *lex*), poi, durante l'*inauguratio* (quando il popolo era presente svolgendo il ruolo di testimone formale), e, infine, per lo *iussus-suffragium* finale, cioè etimologicamente l'approvazione finale per la acclamazione del *rex*²⁴.

Secondo. Ulpiano e Tacito²⁵ sono stati oggetto di non poche dispute circa quanto hanno scritto a proposito del potere del popolo diviso in *curiae*, già al tempo dei re, di creare attraverso un *iussus* i funzionari regi chiamati *quaestores*. Se si legge Tacito nel senso che il primo console, Bruto, agli inizi della repubblica, avrebbe avuto il diritto di *diligere* i *quaestores* grazie alla *lex curiata* relativa al suo *imperium*, e non nel senso che i questori fossero creati attraverso una *lex curiata*, tale *lex* sarebbe esplicitamente considerata una «ripetizione», ossia un istituto repubblicano a imitazione di uno della monarchia²⁶.

²³) Cic. *Rep.* 2.13.25: *Numam qui quamquam populus curiatis eum comitiis regem esse jusserat, tamen ipse de suo imperio legem curiatam tulit*; Cic. *Rep.* 2.17.31: *Tullum Hostilium populus regem, interrege rogante, comitiis curiatis creavit, isque de imperio suo populum consuluit curiatim*; cfr. Cic. *Rep.* 2.18.33, 20.35, 21.38; Dion. Hal. 2.5.1-2, 2.6.1-4.

²⁴) Cfr. R. DEVELIN, *Lex Curiate and the Competence of Magistrates*, in *Mnemosyne*, 30, 1977, p. 49 ss., in particolare p. 50 secondo cui la doppia votazione da parte della stessa assemblea sarebbe assai dubbia, in quanto non necessaria, anche se Cicerone rileva sia che Numa tenne la seconda votazione nonostante l'assemblea lo avesse già scelto come re sia che questa procedura era stata pensata proprio per dare agli elettori la possibilità di cambiare idea se si fossero pentiti della loro decisione. *Contra*, cfr. B. STASSE, *La loi curiate des magistrats*, in *RIDA*, LII, 2005, p. 375 ss.

²⁵) Tac. *Ann.* 11.22: *sed quaestores regibus etiam tum imperantibus instituti sunt, quod lex curiata ostendit ab L. Bruto repetita*; D. 1.13.1 pr. (Ulp. l.s. off. procons.): *origo quaestoribus creandis antiquissima est et paene ante omnes magistratus. Gracchanus denique Iunius libro septimo de potestatibus etiam ipsum Romulum et Numam Pompilium binos quaestores habuisse. Quos ipsi non sua voce, sed populi suffragio crearent, refert. Sed sicuti dubium est, an Romulo et Numa regnantibus quaestor fuerit, ita Tullo Hostilio rege quaestores fuisse certum est: et sane crebrior apud veteres opinio est Tullum Hostilium primum in rem publicam induxisse quaestores*. Cfr. Zonar. 7.13, Varro *Ling.* 5.81; Paul-Fest. s.v. "*Parricid[um] quaestores*" (p. 247L). Per quanto riguarda il *regnum* primitivo, i *quaestores* furono istituiti per indagare sulle uccisioni (soprattutto sulla *mens rea* dell'assassino) e, probabilmente, anche per emettere un giudizio finale (ma, *contra*, cfr. Plut. *Publ.* 12.3 e D. 1.2.2.22-23, dove i *quaestores* sembrano essere considerati solo una magistratura repubblicana); su una possibile armonizzazione di queste due visioni, cfr. L. GAROFALO, *Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana*³, Padova, 1997, p. 71, nt. 1, 71-86; per lo *status quaestionis*, cfr. V. DEMENTYEVA, *Le funzioni dei questori della Roma arcaica nella giustizia penale*, in *Diritto@Storia*, 8, 2009, *passim*; P. KOŁODKO, *The Genesis of the Quaestorship in the Ancient Rome. Some Remarks*, in *Legal Roots*, 3, 2014, p. 269 ss.; M. FALCON, *Funzioni e poteri dei quaestores nel V e IV secolo a.C.*, in *Roma e l'Italia tirrenica. Magistrature e ordinamenti istituzionali nei secoli V e IV a.C.* (cur. E. BIANCHI, C. PELLOSO), Alessandria, 2020, p. 71 ss.

²⁶) *La dilectio-designazione dei questori (prima atto regio e poi consolare fino al 447 a.C.)*

Terzo. Se il *populus* era già un esercito prima di Servio Tullio, e se le fonti attestano con forza una configurazione militare legata alle trenta *curiae* (tremila fanti e trecento cavalieri), rimangono solo tre opzioni poco convincenti. O si considera del tutto infondata la storia del più antico esercito pre-serviano, o si ritiene che la *curia* pre-civica si chiamasse solo irregolarmente come esercito, o si è costretti a postdatare l'antico sistema delle curie di Roma al VI secolo (in un periodo compreso tra il regno di Tullo Ostilio e quello di Servio Tullio)²⁷.

Ritenere che la *cowiria* arcaica rappresenti un'entità monistica autonoma e pre-romana implica una svalutazione pressoché totale della tradizione relativa all'età monarchica con le sue istituzioni politiche, religiose e giuridiche: i *quirites* devono essere esistiti in un sistema pre-civico multi-strutturato precedente alle riforme serviane e alla fondazione di Roma; i *quirites* devono essere sopravvissuti insieme al *populus Romanus*. Ma tutto ciò implica un'esatta sovrapposizione di quest'ultimo con i primi?

6. Che il sostantivo *quirites* funzioni come esatto sostituto di *Romani*, sembra poco plausibile (e non solo perché *Romani* può essere impiegato in qualsiasi contesto, trattandosi di un termine non marcato, mentre *quirites* è connotato politicamente e comunitariamente). In primo luogo perché il sistema delle *curiae* precede Roma ed è incluso in Roma come organizzazione politica e amministrativa che prescinde da connotazioni nazionali ed etniche; in secondo luogo perché alcune testimonianze contrastano con l'ipotesi in questione.

Livio²⁸, nell'ambito di tre diversi episodi (la *devotio* di Decio Mure, l'accusa contro Cneo Fulvio, il discorso tenuto da M. Servilio davanti al popolo romano), non pare intendere *Romani* e *quirites* come esattamente equivalenti. In contesti non formulari, i *quirites* non equivalgono ai *Romani* e non sembrano includere gli *omnes cives*. Da un lato, i *quirites* sono quei *cives Romani* che hanno diritto a par-

poteva essere integrata da un *suffragium* informale del popolo ordinato in *curiae* (cfr., come datazione dell'atto "popolare" di costituzione dei *quaestores* l'età repubblicana, D. 1.2.2.23 [Pomp. l.s. ench.]: *et quia, ut diximus, de capite civis Romani iniussu populi non erat lege permissum consulibus ius dicere, propterea quaestores constituebantur a populo, qui capitalibus rebus praesent*): ciò non contrasta con la ricostruzione di Ulpiano e di Tacito (il primo che tratta della creazione dei questori da parte dei re, ma integrata *suffragio populi*; il secondo che fa risalire al *regnum* l'istituzione dei questori, e che solo a una lettura superficiale attribuisce al popolo il potere di elezione per il tramite di una *lex*).

²⁷ Si veda, *amplius*, C. PELLOSO, *Ricerche sulle assemblee quiritarie*, cit., p. 23 ss.

²⁸ Liv. 5.41.3: *sunt qui M. Folio pontifice maximo praefante carmen devovisse eos se pro patria quiritibusque Romanis tradant*; Liv. 26.2.9-11: *quid interfuisse inter Ti. Sempronium et Cn. Fulvium? [...] Cn. Fulvium Quiritium Romanorum exercitum, honeste genitos, liberaliter educatos servilibus vitis imbuisse*; Liv. 45.37.8: *duas mihi aliquis contiones parumper faciat, unam militum Macedonicorum, puram alteram et integrioris iudicii a favore et odio, universi populi Romani. apud contionem togatam et urbanam prius reus agatur. quid apud quirites Romanos, Ser. Galba, diceres?*

tecipare all'assemblea e, allo stesso modo, all'esercito. Dall'altro lato, si tratta di una figura che viene opposta nettamente alla comunità degli schiavi.

Varrone²⁹ in un celebre passo delle *tabulae censoriae* racconta che il *praeco* riceve l'ordine dal censore stesso di chiamare tutti i *viri*, cioè coloro che, al termine dell'attività di censimento, in vista del rito purificatorio chiamato *lustratio*, sono invocati come *quirites omnes*, e sono specificamente indicati come *pedites armati privatique*. Si tratta di una formula che in un contesto solenne e istituzionalizzato allude a una comunità che ignora le donne e i maschi non adulti, e che include i *liberi homines* in senso etimologico, cioè *patres* e *fili*, *cives* appartenenti, direttamente o indirettamente, al *populus Romanus*. Il sostantivo *quirites* si trova poi due volte nei *consulares commentarii*, a proposito delle operazioni preliminari di convocazione del popolo, da parte dell'araldo, prima che si riunisca l'assemblea centuriata, ossia l'*exercitus urbanus*. Il significato primario è etimologicamente distorto: i *cives Romani* sono convocati secondo l'ordine centuriato e non curiato per la votazione, anche se il termine *quirites* porta ancora tutto il peso e l'alta tradizione del sistema delle *curiae* pre-civiche e civiche. Tuttavia, l'omissione delle donne e dei non adulti dai *quirites vocati* rimane sempre un dato fermo.

Infine, l'espressione *omnes quirites* si trova in relazione al contenuto della *lex Publilia Philonis* (339 a.C.) e della *lex Hortensia* (286 a.C.)³⁰. Qui sono i destinatari dei provvedimenti emanati dalle assemblee popolari e dai consigli plebei, cioè l'*universus populus*, ad essere implicati; qui la sfumatura è ben diversa dalle precedenti, dato che il termine *quirites* sembra abbracciare potenzialmente anche coloro che non hanno *ius suffragii*, così come i *patres* e i *plebei*.

Nel sostantivo *quirites*, quindi, l'aspetto "non militare" pare davvero quello prevalente, se non totalizzante. Questo sostantivo viene regolarmente utilizzato in contesti formalizzati, riferendosi a volte a funzioni solo 'civiche' svolte dai componenti la comunità del *populus*, a volte a contesti 'formalmente militari' (in quanto il popolo è riunito nella forma di esercito), ma 'sostanzialmente civici' (in quanto il

²⁹) Varro *Ling.* 6.86: [...] *'fidei magistratuique nostro omnes quirites, pedites armatos privato-sque, curatores omnium tribuum, si quis pro se sive pro altero rationem dari volet, voca[t] inlicium buc ad me'*; Varro *Ling.* 6.88: *in commentariis consularibus scriptum sic inveni: qui exercitum imperaturus erit, accenso dicit hoc: 'Calpurni, voca inlicium omnes quirites buc ad me'. accensus dicit sic: 'omnes quirites, inlicium visite buc ad iudices'. 'C. Calpurni', cos. dicit, 'voca ad conventionem omnes quirites buc ad me'. accensus dicit sic: 'omnes quirites, ite ad conventionem buc ad iudices'. dein consul eloquitur ad exercitum: 'impero qua convenit ad comitia centuriata'*. Si veda, amplius, C. PELLOSO, *Ricerche sulle assemblee quiritarie*, cit., p. 241 ss. (con bibliografia e commento).

³⁰) Laelius Felix, *1 ad Q. Muc.* (Gell. *Noct. Att.* 15.27.4: O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, Lipsiae, 1889, p. 557; cfr. P.E. HUSCHKE, *Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt*, Lipsiae, 1867, p. 79): *Ita ne leges quidem proprie, sed plebiscita appellantur quae tribunis plebis ferentibus accepta sunt, quibus rogationibus ante patricii non tenebantur, donec Q. Hortensius dictator legem tulit, ut eo iure quod plebs statuisset omnes Quirites tenerentur*. Cfr. Liv. 8.12.14; Gai. 1.3; Plin. *Nat. hist.* 16.15.37; D. 1.2.2.8 (Pomp. l.s. ench.).

popolo è riunito per funzionare come assemblea). Ad esempio, attraverso *rogationes* finalizzate a un *iussus* popolare, il magistrato si rivolge al popolo organizzato secondo l'ordine delle *curiae* (come, ad esempio, nell'adozione comiziale) o diviso in *centuriae* (come, ad esempio, nella procedura legislativa)³¹; allo stesso modo, i *quirites* sono invitati, *calatis comitiis*, a testimoniare la volontà comiziale³².

Se la fondazione da parte di Romolo unifica le precedenti e politicamente disgiunte 'realtà quiritarie' come esercito e come popolo (il che equivale all'elemento di novità rispetto al passato), e quindi il regno romano va ad includere in sé il precedente sistema delle *curiae*, è chiaro che i *quirites*, all'interno del nuovo sistema (politico, religioso, giuridico e amministrativo) di riferimento, non sembrano essere né i *cives* "tout court" dell'età repubblicana, né i "liberi" in quello che può essere considerato il significato etimologico più probabile dei *liberi homines* citati nella legge di Numa, ossia uomini appartenenti al popolo³³. Inoltre, il segno '*quirites*' non indica originariamente i '*Sabini*', né i 'membri di un sistema organizzativo unitario pre-serviano', né i cittadini romani (siano essi 'guerrieri' o 'patrizi'), né i 'Romani' etnicamente connotati come tali.

Più precisamente, l'analisi degli usi *extra-formulam* del sostantivo in questione, sia in contesti civici che, seppur secondariamente, in contesti militari, ne attesta la primaria accezione non etnica nel senso di '*puberes* maschi' che partecipano attivamente alla vita del *populus Romanus* (cioè, si potrebbe dire, dotati della 'capacità di agire di diritto pubblico').

Non resta che esplorare le formule che collegano *populus Romanus* a *quirites*.

³¹) Cfr. Liv. 21.17.4, 22.10.2, 26.33.13-14, 30.43.2, 38.54.3; Cic. *Dom.* 17. 44; Cic. *Pis.* 29.72. Cfr. T. MOMMSEN, *Römische Staatsrecht*, 3.1, cit., p. 312 ss. e G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani: elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Milano, 1912, p. 140.

³²) Cfr. Gai. 2.104; *Tituli ex corpore Ulpiani* 20.9. Secondo A. MAGDELAIN, *Quirinus et le droit*, cit. p. 255, 257 ss. in un'epoca in cui la scrittura è rara, in cui non esistono né catasti né registri di stato civile, i diritti assoluti, che si riferiscono tanto allo stato civile quanto al patrimonio, si basano sull'assistenza del corpo civile; la formula '*vos Quirites testimonium mihi perhibetote*' risalirebbe al *testamentum calatis comitiis* in cui «le testateur place ses dernières volontés sous la protection de tous ses concitoyens» (cfr., inoltre, F. TERRANOVA, *Ricerche sul testamentum per aes et libram, I, Il ruolo del familiae emptor [con particolare riguardo al formulario del testamento librare]*, Torino, 2011, p. 354 ss. e nt. 761; cfr., inoltre, sul punto, M. HERRERO MEDINA, *Génesis del sistema sucesorio romano*, Madrid, 2020, p. 141 ss.).

³³) Paul.-Fest. s.v. "*Parric[di] quaestores*" (p. 247L): [...] *ita fuisse indicat lex Numae Pompili regis his composita verbis: Si qui hominem liberum dolo sciens morti duit, paricidas esto*. Cfr. L. GAROFALO, *Homo liber et homo sacer: deux archétypes de l'appartenance*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 87, 2009, p. 317 ss.; M. FALCON, *Paricidas esto. Alle origini della persecuzione dell'omicidio*, in *Sacertà e repressione criminale nella Roma arcaica* (cur. L. GAROFALO), Napoli, 2013, p. 191 ss.; C. PELLOSO, *Sew It up in the Sack and Merge It into Running Waters! Parricidium e mostruosità nel diritto romano*, in *Mostri e mostruosità. Dal canone all'anticanone: Literary and Juridical Subversions* (cur. D. CARPI), Berlin-New York, 2019, p. 45 ss.

7. L'espressione formulaica *populus Romanus quiritorium* è utilizzata nelle tavole censorie, dove il contesto para-militare indurrebbe il lettore a preferire il senso di 'populus come esercito'³⁴. Allo stesso modo, all'interno del rituale della *devotio*, il *carmen* citato da Livio non sembra essere stato rielaborato e interpolato³⁵. L'espressione *populus Romanus quiritorium* starebbe a indicare le legioni *pro quibus* il console Decio *devovet sé* stesso e i nemici e designerebbe l'esercito romano composto da *quirites*, piuttosto che il *populus universus* (anche se questa opzione non è da scartare). Se *populus* riflette il 'popolo come esercito'³⁶, di conseguenza il genitivo

³⁴) Cfr. Varro *Ling.* 6.86: *nunc primum ponam [de] censoriis tabulis: ubi noctu in templum censor[a] auspicaverit atque de caelo nuntium erit, praeconi[s] sic imperato ut viros vocet: 'quod bonum fortunatum felix salutareque sie[ri]t Populo Romano Quiritium reique publicae Populi Romani Quiritium mibique collegaecque meo, fidei magistratuique nostro omnes quirites, pedites armatos privatosque, curatores omnium tribuum, si quis pro sive pro altero rationem dari volet, voca[t] inlicium huc ad me'* (cfr., per la lettura, 'Populo Romano Quiritium', E. RIGANTI, *Varrone. De lingua latina. Libro VI, testo critico, traduzione e commento*, Bologna, 1978, a.l.; L. SPENGLER, A. SPENGLER, *M. Terentii Varronis de lingua Latina quae supersunt*, Berlin, 1885, a.l.; cfr. A.L. PROSDOCIMI, *Forme di lingua*, cit., p. 21: «PRQ-ium è stato corretto dal Brissonius – e, di qui, accolto nella vulgata – in PRQ-ibus: senza alcuna ragione testuale in quanto basato su un solo manoscritto contro tutti gli altri; senza ragione di *lectio difficilior*, anzi, eventualmente, per presunta *lectio facilior* testuale sulla base di Gellio o di *lectio facilior* sostanziale: un *populus Romanus Quiritium* è *lectio difficilior* sostanziale: sopra e appresso. Nel testo di Varrone l'occorrenza seguente, al genitivo, non forniva ragione di uniformare qui -ium (allora *facilior*) in tutta la tradizione, quindi -ium – in questa citazione – è dell'antigrafo perduto; se è dell'antigrafo è dell'archetipo e cioè della formula originale»; per la lettura *Populo Romano Quiritibus* cfr. G. GOETZ, F. SCHOELL, *M. Terentii Varronis de lingua latina quae supersunt*, Leipzig, 1910, a.l.; P. FLOBERT, *Varron. La langue latine. Livre VI*, Paris, 1985, a.l.

³⁵) Liv. 8.9.4-8: *in hac trepidatione Decio console M. Valerium magna voce inclamat. 'Deorum' inquit 'ope, M. Valeri, opus est; aegedum, pontifex publicus populi Romani, praeci verba quibus me pro legionibus devoeam'. Pontifex eum togam praetextam sumere iussit et velato capite, manu subter togam ad mentum exserta, super telum subiectum pedibus stantem sic dicere: 'Iane, Iuppiter, Mars pater, Quirine, Bellona, Lares, Divi Novensiles, Di Indigetes, divi, quorum est potestas nostrorum hostiumque, dique Manes, vos precor veneror; veniam peto feroque, uti Populo Romano Quiritium vim victoriam prosperetis hostesque Populi Romani Quiritium terrore formidine morteque adficiatis. Sicut verbis nuncupavi, ita pro re publica [Quiritium], exercitu, legionibus, auxiliis Populi Romani Quiritium, legiones auxiliaque hostium mecum deis Manibus Tellurique deuoveo.* Varro *Ling.* 6.86 e Liv. 8.9.4-8 attestano casi in cui *populus Romanus* si trova al genitivo; ovviamente, appare difficile stabilire quale delle due formule (la prima con *quirites* nello stesso caso di *populus*; la seconda con *quirites* in genitivo) sia stata concretamente utilizzata; tale difficoltà si attenua se nel contesto la formula viene anche usata con *populus* in un caso diverso dal genitivo: cfr., ad esempio, Liv. 8.9.7, 10.28.14, 22.10.2; *Acta Fratrum Arvalium*, 64.41-2 (Henzen); cfr., per l'uso della formula con *populus* nel caso genitivo, Liv. 1.32.11, 32.13, 9.10.9.

³⁶) Per questo significato primitivo di *populus*, si veda L. PEPPE, *La nozione di populus e le sue valenze. Con un'indagine sulla terminologia pubblicistica nelle formule della evocatio e della devotio*, in *Staat und Staatlichkeit in der frühen römischen Republik* (cur. W. EDER), Stuttgart, 1990, p. 312 ss.; ID., *Civis Romana. Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminile in Roma antica*, Lecce, 2016, p. 89 ss.; ID., *Women and Civic Identity in Roman Antiquity*, in *Austrian Law Journal*, 1, 2017, p. 23 ss., specialmente 33; cfr., inoltre, A.L. PROSDOCIMI, *La Roma*

connesso *quiritium* potrebbe essere verosimilmente utilizzato per designare le *singulae partes* del *populus* considerato come un *totum*, se non anche l'esercito quale espressione militare, *pars*, della comunità politica, *totum*.

In secondo luogo, *populus Romanus quiritium* si trova nell'*indictio belli*, parte dell'antico cerimoniale per l'inizio delle attività dirette ad avviare un *bellum iustum*³⁷. Se è vero che il rituale è arcaico, è anche vero che la forma è stata soggetta a modifiche e aggiunte (almeno già nel V secolo a.C.), quando il sostantivo *populus* non era più usato per indicare *exercitus*. Il *populus Romanus*, quindi, può essere inteso nella sua accezione post-serviana: il "popolo deliberante" riunito secondo un sistema militare e in vista dell'assolvimento di compiti non militari. Allo stesso modo, in occasione del *ver sacrum* del 217 a.C., la formula del *votum publicum* attesta l'uso di *populus* nella sua accezione secondaria e non militare³⁸: è infatti lo stesso Lentulo, insieme ai pontefici, a sponsorizzare il principio *iniussu populi voveri non posse*, e a elaborare la formula da presentare al popolo. Una volta che il significato di popolo si è spostato da esercito a popolo, è ragionevole che il genitivo (*quiritium*) abbia cambiato la sua sfera semantica primitiva e pre-civica. *Quirites* indicherebbe, piuttosto che una super-categoria (il *totum*) di cui fa parte o di cui è espressione il popolo, gli elementi che costituiscono l'assemblea popolare, ossia una parte della «cittadinanza romana», dal momento che ragioni di genere, età e ricchezza influiscono direttamente sulla qualificazione dei *quirites*. La formula rispecchierebbe "il popolo romano (*totum* relativo) composto da *quirites* (*partes*)" e non "il popolo romano (*pars*) espressione della comunità dei *quirites* (*totum* assoluto)".

'*tarquinia*' nella lingua: forme e contenuti tra il prima e il dopo, in *La grande Roma dei Tarquini. Atti del Convegno [Orvieto, 18-20 dicembre 2009]* (cur. G.M. DELLA FINA), Roma, 2010, p. 367 ss.

³⁷) Liv. 1.32.11: *quod populi Priscorum Latinorum homines[ve]<que> Prisci Latini adversus Populum Romanum Quiritium fecerunt, deliquerunt, quod Populus Romanus Quiritium bellum cum Priscis Latinis iussit esse senatusve Populi Romani Quiritium censuit, consensit, conscivit ut bellum cum Priscis Latinis fieret, ob eam rem ego Populusque Romanus <Quiritium> populis Priscorum Latinorum hominibusque Priscis Latinis bellum indico facioque*; per questa lettura, si veda B. ALBANESE, *Res repetere e bellum indicare nel rito feziale* (Liv. 1,32,5-14), in *AUPA*, 46, 2000, p. 7 ss., specialmente 44, nt. 68. Cfr. sul simbolismo che emerge da questo rito, F. BLAIVE, *Indictio belli. Recherches sur l'origine du droit fécial romain*, in *RIDA*, 40, 1993, p. 185 ss.

³⁸) Liv. 22.10.1-6: *L. Cornelius Lentulus pontifex maximus consulente collegium praetore omnium primum populum consulendum de vere sacro censet: iniussu populi voveri non posse. Rogatus in haec verba populus: 'velitis iubeatisne haec sic fieri? Si res publica Populi Romani Quiritium ad quinquennium proximum, sicut velim [vov]eamque, salva servata erit hisce duellis, quod duellum populo Romano cum Carthaginensi est quaeque duella cum Gallis sunt qui cis Alpes sunt, tum donum duit Populus Romanus Quiritium quod ver attulerit ex suillo ovillo caprino bovillo grege quaeque profana erunt Iovi fieri, ex qua die senatus populusque iusserit. Qui faciet, quando volet quaque lege volet facito; quo modo faxit probe factum esto. Si id moritur quod fieri oportebit, profanum esto, neque scelus esto. Si quis rumpet occidetve insciens, ne fraus esto. Si quis clepsit, ne populo scelus esto neve cui cleptum erit. Si atro die faxit insciens, probe factum esto. Si nocte sive luce, si servus sive liber faxit, probe factum esto. Si antidea quam senatus populusque iusserit fieri faxitur, eo populus solutus liber esto*'.

8. Per quanto riguarda la formula (ritenuta comunemente più antica di quella trattata nel precedente paragrafo) *populus Romanus quirites*³⁹, essa si trova in un numero esiguo di attestazioni: nella pronuncia del *maximus pontifex* a proposito della *cap(t)io vestalis sacerdotis*, negli *Acta fratrum Arvalium* e nell'indizione della festa di *Compitalia* pronunciata dal pretore⁴⁰. Sono diverse le interpretazioni dei due termini collegati per asindeto. *Populus* sarebbe la totalità dei cittadini romani secondo il sistema centuriato, e *quirites* rappresenterebbe l'ordine precedente basato sulle *curiae*⁴¹. Diversamente, alcuni hanno interpretato la formula in termini di opposizione tra la comunità e gli individui⁴², o tra le funzioni militari e quelle civiche popolari⁴³, altri hanno letto un'antitesi tra entità etniche o topografiche divergenti, o tra classi o gruppi diversi⁴⁴.

Tutte queste opinioni concordano nel ritenere che la formula sia stata concepita non prima di quando l'esercito centuriato avrebbe surclassato quello romuleo basato sul sistema quiritario, cioè quando si sarebbero attuate le riforme militari e

³⁹) A.L. PROSDOCIMI, *Populus Quiritium Quirites*, cit., p. 28, osserva che «il *populus Romanus quiritesque* è sempre fuori formula, cioè inserito nel modulo narrativo di Livio», e che «se Livio innova è logico e prevedibile che lo faccia fuori formula e che, di contro, sia rigorosamente conservativo quando cita espressamente la formula in modo diretto».

⁴⁰) Fabius Pictor, 1 *iur. pont.* fr. 4 (Gell. *Noct. Att.* 1.12.14: P.E. HUSCHKE, *Iurisprudentiae anteianianae quae supersunt*, cit., p. 4): '*capi*' autem virgo propterea dici videtur, quia pontificis maximis manu presa ab eo parente, in cuius potestate est, veluti bello capta abducitur. In libro primo Fabii Pictoris quae verba pontificem maximum dicere oporteat, cum virginem capiat, scriptum est. Ea verba haec sunt: 'sacerdotem Vestalem, quae sacra faciat, quae ius siet sacerdotem Vestalem facere pro populo Romano Quiritibus, uti quae optima lege fuit, ita te, Amata, capio'; *Acta Fratrum Arvalium* 64.41-42 (Henzen): *Augustus... si imp(erator) Caesar... Domitianus... iuvet domusque eius incolumis erit a(n)te d(i)em XI K(alendas) Februar(ias), quae proximae populo Romano Quiritibus, rei publicae Populi Romani Quiritium erunt*; Gell. *Noct. Att.* 10.24.3: *ea verba haec sunt: die noni populo Romano Quiritibusque Compitalia erunt*.

⁴¹) G. PRUGNI, *Quirites*, cit., p. 141.

⁴²) A. MAGDELAIN, *Quirinus et le droit*, cit., p. 253; cfr. anche R.E.A. PALMER, *The Archaic Community of the Romans*, cit., p. 154; P. CATALANO, *Populus Romanus Quirites*, Torino, 1974, p. 97 ss, 105 ss.

⁴³) U. VON LÜBTOW, *Das römische Volk: sein Staat und sein Recht*, Frankfurt am Main, 1955, p. 32; J.-P. NERAUDAU, *La jeunesse dans la littérature et les institutions de la Rome républicaine*, Paris, 1979, p. 333; J.-C. RICHARD, *Les origines de la plèbe romaine. Essai sur la formation du dualisme patricio-plébéien*, Roma, 1978, p. 130 s. e nt. 173

⁴⁴) I seguenti autori condividono la prima opinione: F. REICHE, *Quirites*, in *Klio*, 21, 1927, p. 74 ss.; R. PARIBENI, *Le origini e il periodo regio. La repubblica fino alla conquista del primato in Italia*, Bologna, 1954, p. 47; G. DEVOTO, *Il linguaggio d'Italia. Storia e strutture linguistiche italiane dalla preistoria ai nostri giorni*, Milano, 1977, p. 74; S. TONDO, *Profilo di storia costituzionale romana*, 1, Milano, 1981, p. 31; L. LABRUNA, *Quirites*, in *ND*, 14, Torino, 1967, p. 340 ss., soprattutto p. 348; A. NOCENTINI, *Miti etimologici*, cit., p. 147. Per la seconda, cfr. A. GUARINO, *Le origini quiritarie*, cit., p. 16 e nt. 28, 59, 158, 176; M. KASER, *Das altrömische ius*, cit., p. 76 ss.; si veda, inoltre, L.R. MENAGER, *Nature et mobiles de l'opposition entre la plèbe et le patriciat*, in *RIDA*, 19, 1972, p. 367 ss., in particolare p. 389.

timocratiche attribuite al re Servio Tullio. L'incrocio tra la realtà preromana e quiritaria e il sistema romano centuriato avrebbe dato origine, secondo i più in una scansione temporale progressiva, alle due formule in questione.

Ma, in realtà, prima di Servio esisteva già un popolo ed esisteva già un esercito, e la comunità non poteva essere chiamata romana solo a condizione che il *populus* avesse una struttura centuriata. Queste opinioni, del resto, trascendono completamente molte delle notevoli e recenti scoperte archeologiche la cui interpretazione ha portato addirittura a considerare tutti gli elementi fondamentali di una cd. città-stato già esistente dalla seconda metà dell'VIII secolo a.C.: la nascita di una realtà urbana non potrebbe essere disgiunta dalla contestuale nascita di una città come realtà politica e giuridica e militare (cioè con un esercito, *populus*, ordinato secondo le *curiae*)⁴⁵.

È chiaro che, se Roma si identificasse interamente con il precedente sistema quiritario, la fondazione sarebbe solo vana retorica: Roma nasce come un *regnum*, e i *quirites*, prima inclusi nelle proprie *curiae*, ora fanno parte di un *populus*. La formula *populus Romanus quirites* presuppone una piccola comunità, in cui il sistema civico pluralistico preesistente si trasforma in una struttura unitaria, il *populus*, concepito in senso militare. Al segno *quirites*, che rimane nella formula come illustrazione della struttura costitutiva e delle origini del popolo romuleo stesso come attestato dalle fonti, resiste la connotazione 'primariamente' (sul piano storico e funzionale) civile. Questa formula non presenta né due parti complementari di un *totum*, né un elemento che è parte del *totum* e l'altro il *totum* stesso. La stessa nuova realtà è fotografata sia in senso unitario (il popolo che è *ab Urbe condita*, prima di tutto, ma non solo, l'esercito romano), sia in senso pluralistico (i *quirites*, come membri di entità pre-civiche che partecipano all'esercito e alle assemblee).

9. In primo luogo, in una prospettiva diacronica, i *quirites* sembrano essere l'unica frangia dei cittadini romani a cui re, magistrati repubblicani e sacerdoti si rivolgono come "collettività" o come "singoli formanti una unità politica" ufficialmente e formalmente in cornici istituzionali e solenni. I *quirites*, insomma, non possono essere ridotti agli *homines liberi* delle origini; anzi, questa categoria comprende coloro che appartengono direttamente al popolo e anche coloro che non partecipano attivamente alle assemblee popolari (come, ad esempio, un *pater familias* prima della pubertà). I *quirites* non si sovrappongono neppure esattamente ai *cives* perché chi, pur essendo cittadino, è escluso dai *comitia* popolari e dall'esercito non può essere appellato come uno dei *quirites*, ormai "cittadini maschi puberi capaci per il diritto pubblico" più che "appartenenti al sistema delle curie".

In secondo luogo, per quanto riguarda la formula arcaica *populus Romanus quiritorium*, atteso il significato più antico di *populus* nel senso prevalente di esercito

⁴⁵) Si veda, *amplius*, C. PELLOSO, *Ricerche sulle assemblee quiritarie*, cit., p. 66 ss.

(*pars* del *totum* comunitario), il genitivo *quiritium* potrebbe alludere, in una cornice ancora pre-serviana, agli individui partecipanti – secondo un sistema non dimentico dell’organizzazione pre-civica – al nuovo esercito romano (se non anche alla generale “sovracategoria della comunità politica” comprendente detto *populus*): non è il *totum* strutturale (il popolo costituito dai *cives universi* di Roma) e funzionale (il popolo nell’aspetto sia militare che civile) che si contempla in questa formula, ma solo la *pars* funzionale (l’esercito composto da *quirites*, cittadini maschi adulti, con esclusione dei *patres* impuberi e dei *filii* impuberi). La diversa, e forse nient’affatto più risalente, formula *populus Romanus quirites* potrebbe, invece, essere letta come espressione totalizzante della neonata comunità in cui Roma appare sia come *exercitus* (significato primario di *populus*) sia come realtà politica intesa in senso non-militare (senso derivato di *populus*, e nel prosieguo, ossia dopo le riforme serviane che identificherebbero formalmente comizi ed esercito, sicuramente ad esso coesistente e prevalente). La fondazione romulea, infatti, avrebbe impresso alla molteplicità quiritaria un accentramento all’insegna dell’unità, e le due formule chiarirebbero, pur non essendo sinonime, che il preesistente sistema pluralistico delle *curiae* (e, quindi, il sistema pre-romano dei *quirites*) non sarebbe stato eliminato, ma rinnovato e trasformato nel *regnum*, pur senza dissolversi nell’entità astratta del popolo. Se è vero che nel segno primitivo *populus* prevale la connotazione militare, mentre dal segno *quirites* emerge costantemente come principale una accezione non-militare, l’arcaico accostamento formulaico di questi due termini riorienterebbe il primo polo in senso civico e il secondo in senso militare: da un lato, i *quirites* pre-civici ignoravano le istituzioni dell’esercito comune e dell’assemblea collettiva, dall’altro, i *quirites* iniziavano, vivendo nella cornice della nuova realtà romana, a esercitare entrambe le funzioni – militari e politiche – proprie del *populus* romano.

Da un lato, includendo e sviluppando il precedente tessuto pre-civico, pre-urbano, Roma emerge, con la fondazione, come una realtà nuova dal punto di vista giuridico, politico, religioso e militare. Dall’altro lato, sul pre-esistente «sistema quiritario», emerge un elemento di novità originale e più eclatante, ovvero la comunità politica romana e il suo esercito: Romolo, in verità, ne viene considerato l’artefice *ex nihilo* secondo la tradizione trasmessa dalle fonti antiche, le quali al primo re ascrivono la definizione della cittadinanza, la istituzione del Senato, la distinzione fra patrizi e plebei, la introduzione del patronato e della clientela, la creazione dell’assemblea del popolo, la delimitazione territoriale in tribù e in curie (così fondamentali per i ranghi militari), gli auspici, ossia gli ascrivono la ideazione presoché perfetta della cornice e della base essenziali alla vita comunitaria.

Sullo sfondo della bivalenza strutturale e funzionale del “nuovo” *populus* a cui corrispondono due figure sovrapposte, lo *status* “antico” di cui godevano i *quirites* si erge, una volta riscritto e ricontestualizzato, a fondamento di una inedita identità il cui significato giuridico, politico e religioso mette in ombra ogni conno-

tazione etnica e rafforza il senso solidaristico di appartenenza e di pluralità pur all'insegna dell'unità di Roma. Nelle arcaiche formule giuridiche '*populus Romanus quirritium*' e '*populus Romanus quirites*', in cui i termini *quirites* e *populus Romanus* compaiono giustapposti a formare gli specchi di due realtà non esattamente coincidenti l'una con l'altra, passato e presente paiono coesistere: le nuove identità non si sostituiscono cioè alle pregresse, nella ferma e perdurante convinzione – tutta Romana – che una tale armonizzazione fondi il presente, salvaguardi il futuro e conservi con continuità, anche se in modo selettivo e necessariamente selettivo, il passato più significativo.

Una chiosa mi si conceda che, autenticamente semiseria, vuole riprendere le considerazioni, dottamente semiserie, poste da Ferdinando Zuccotti a conclusione del suo scritto su *I glittodonti del diritto romano*, da cui è tratta la citazione in esergo. Se è vero che Romolo è dalla memoria culturale romana elevato a “principio e motore del tutto”, altrettanto vero è che, se il *primus rex* fosse assimilabile a un dio che, solo per provare la fede dei geologi, avesse nascosto sotto terra resti fossili di animali estinti, proprio come i glittodonti di cui – come scriveva Philip Henry Gosse in *Omphalos* – esistono sì scheletri nella valle di Luján, ma di cui invece non sono mai esistiti sulla terra esemplari viventi, allora queste mie note non potrebbero che annoverarsi tra le vittime delle burle di Romolo e della tradizione romana. Foss'anche così, la cosa non mi angustierebbe: un sorriso, ancora un altro e beffardo, sarei riuscito – ne sono certo – a strappare a Ferdinando.

